

COMUNE DI FANO Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni	COMUNE DI FANO Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di Telecomunicazioni modifica proposta
Capo I -Norme generali ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/2017. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche e integrazioni: a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.; b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz; e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche e ss.mm.ii.; f) Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94) Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune; g) Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle	Capo I -Norme generali ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1 Il presente documento costituisce il Regolamento comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/2017. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche e integrazioni: a) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.; b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"; c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz; e) Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche e ss.mm.ii.; f) Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94) Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune; g) Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle

- comunicazioni elettroniche “;
- h) Legge Regionale n.12 del 30/03/2017;
 - i) Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”;
 - j) Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
 - k) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana

2. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

- comunicazioni elettroniche “;
- h) Legge Regionale n.12 del 30/03/2017;
 - i) Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”;
 - j) Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
 - k) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6 della Costituzione

l) Legge 21 aprile 2023 n. 41 (conversione con modificazioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13) “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

m) Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”;

n) Decreto legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”;

o) Legge n. 95 del 4 luglio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”;

2 Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3 La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, e ss. ii. e mm. e in ottemperanza all' intero quadro normativo vigente, si intende assicurare:

a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di cui all'Art. 1;

b) la minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza per la popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dallo Stato per i valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;

c) la salvaguardia dell'ambiente;

d) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni.

2. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo, in ottemperanza all'Art. 8 Comma 6 della Legge Quadro n. 36/2001, compie tutte le

ART. 2 OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1 comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, e ss. ii. e mm. e in ottemperanza all' intero quadro normativo vigente, si intende assicurare:

a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di cui all'Art. 1;

a1) l'attivazione di strumenti tecnici in grado di garantire localizzazioni o soluzioni alternative alle richieste dei soggetti concessionari, che assicurino il medesimo effetto in termini di obiettivi di fruibilità dei servizi connessi ai sistemi tecnologici, al fine di tutelare quelle aree del territorio di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero per proteggere, puntando alla minimizzazione, la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici;

b) la minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza per la popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili, e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti fissati dallo Stato per i valori del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico;

c) la salvaguardia dell'ambiente;

d) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni.

e) La garanzia di equità e imparzialità nei confronti dei gestori di servizi di telefonia mobile a cui dovranno essere garantite pari opportunità

2. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI E SITI SENSIBILI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo, in ottemperanza all'Art. 8 Comma 6 della Legge Quadro n. 36/2001, con particolare

azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

riferimento ai siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n.120, compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

2. A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

- a. Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
- b. Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori concordano le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori concordano congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio. Sono fatte salve eventuali deroghe di legge.

ART. 4 - INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo i Gestori concordano le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Nella condivisione degli impianti i Gestori concordano congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
4. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto legislativo n. 42/04 e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio. Sono fatte salve eventuali deroghe di legge.

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare un impianto sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare un impianto sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o

autonome (tralicci o pali); sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.

2. . In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telecomunicazioni sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i..

ART. 6 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. Sulla base dei programmi di sviluppo trasmessi dagli operatori, il Comune individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente al corretto inserimento urbanistico e alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001, Art. 6 L. Regionale n.12 del 30 marzo 2017, Art. 38 Comma 6 Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, l' Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi periodici trasmessi dagli operatori.

2. La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di previsione, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI"

3. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:

- a. Localizzazione degli impianti esistenti;
- b. Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune

La Mappa può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

4. La Mappa delle Localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di

su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali); sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.

~~2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telecomunicazioni sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i..~~

2. L'assimilazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al presente Regolamento alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stabilita dall'articolo 43, comma 4, D.Lgs. 8/11/2021, n.207.

ART. 6 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. Sulla base dei programmi di sviluppo trasmessi dagli operatori, il Comune individua, **attraverso criteri di indirizzo**, quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente al corretto inserimento urbanistico e alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001, Art. 6 L. Regionale n.12 del 30 marzo 2017, Art. 38 Comma 6 Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, l' Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41 **e l'art. 1 Comma 6 del DLgs n. 48/2024**), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi periodici trasmessi dagli operatori.

~~2. La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di previsione, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".~~

~~3 La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:~~

- ~~a. Localizzazione degli impianti esistenti;~~
- ~~b. Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune;~~

~~La Mappa può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.~~

~~4 La Mappa delle Localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati entro il 31 marzo di ogni~~

sviluppo delle reti presentati entro il 31 marzo di ogni anno dai gestori, e contenenti le proposte di nuove installazioni e le modifiche di quelli esistenti (L. R. Marche 12/17, Art. 11 Comma 2).

5. Tali individuazioni vengono supportate da adeguata istruttoria che prevede considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

6. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale.

7. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

8. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Art. 35 Comma 4 della Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali presentati dagli operatori interessati, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

9. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei cosiddetti "siti sensibili" di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".

10. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, purché non in contrasto con gli obiettivi della minimizzazione dei livelli di esposizione, le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

11. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

12. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

anno dai gestori, e contenenti le proposte di nuove installazioni e le modifiche di quelli esistenti (L.R. Marche 12/17, Art. 11 Comma 2);

5 Tali individuazioni vengono supportate da adeguata istruttoria che prevede considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

6 L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale.

7 In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

8 Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Art. 35 Comma 4 della Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali presentati dagli operatori interessati, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

9. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei cosiddetti "siti sensibili" di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".

10 Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, purché non in contrasto con gli obiettivi della minimizzazione dei livelli di esposizione, le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

11 Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

12 Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

13. Copia di Mappa delle localizzazioni viene trasmessa ad ARPAM (Art. 6 Comma 2 - L. Regionale 12/2017).

ART. 7 - AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI

1. È consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

~~13. Copia di Mappa delle localizzazioni viene trasmessa ad ARPAM (Art. 6 Comma 2 - L. Regionale 12/2017).~~

2. I criteri generali per le individuazioni delle soluzioni localizzative sono:

- a) Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei siti cosiddetti "sensibili".
- b) Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
- c) Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti ulteriori criteri:
 - 1) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - 2) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 7 - AREE E SITI ~~IDONEI~~ PREFERENZIALI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ~~ED AREE SENSIBILI~~

1. È consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene ~~anche tenuto~~ ~~tenendo~~ conto delle esigenze di completamento delle reti, comunicati al Comune con i ~~dei~~ piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

2. La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di previsione, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".

3. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:

- a) Localizzazione degli impianti esistenti;
- b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune;

4. La Mappa può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche nonché per la

2. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito dalla Legge n.120/2020 e dalla Legge Regione Marche n. 12/2017.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:

- a) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi

modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

5. La Mappa delle Localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati entro il 31 marzo di ogni anno dai gestori, e contenenti le proposte di nuove installazioni e le modifiche di quelli esistenti (L. R. Marche 12/17, Art. 11 Comma 2).

6. Tali individuazioni vengono supportate da adeguata istruttoria che prevede considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

7. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale.

8. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei cosiddetti "siti sensibili" di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".

9. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, purché non in contrasto con gli obiettivi della minimizzazione dei livelli di esposizione, le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

10. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

11. Copia di Mappa delle localizzazioni viene trasmessa ad ARPAM (Art. 6 Comma 2 - L. Regionale 12/2017).

~~Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito dalla Legge n.120/2020 e dalla Legge Regione Marche n. 12/2017.~~

~~A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:~~

- ~~a) Ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, luoghi di detenzione e~~

di detenzione e pena, oratori, orfanotrofi e strutture simili, ivi comprese le relative pertinenze;

- b) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.

ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed agli Uffici SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

ART. 9 – IMPIANTI TEMPORANEI

1. È possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei nei casi previsti dalla norma e debitamente comprovati dall'operatore, ovvero necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, con impianti destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione.

2. I soggetti interessati alla installazione di impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, giusto art. 47 del Decreto legislativo n. 259/2003, indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;

~~pena, oratori, orfanotrofi e strutture simili, ivi comprese le relative pertinenze;~~

~~b) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004.~~

ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed agli Uffici SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati, **conformemente a quanto specificato all'art. 1 Comma 20 punto d) del DLgs n. 48/2024.**

ART. 9 – IMPIANTI TEMPORANEI

1. È possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei nei casi previsti dalla norma e debitamente comprovati dall'operatore, ovvero necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, con impianti destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione.

2 I soggetti interessati alla installazione di impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori **giusto art. 47 del Decreto legislativo n. 259/2003 così come modificato dal DLgs. 8/11/2021, n.207,** indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;

7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore ai centoventi giorni e non è soggetta a proroga.

4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro congruo termine, ordina la rimozione dell'impianto al Gestore. In caso di inadempienza da parte del Gestore, il Comune rimuove l'impianto a spese del Gestore.

5. L'installazione di impianti la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'interventi, giusto Art. 47 Comma 2 DLgs. 259/2003.

ART. 10 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI – ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.

2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su territorio comunale.

ART. 11 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 31 Marzo di ogni anno, i gestori

7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore ai centoventi giorni e non è soggetta a proroga.

4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro congruo termine, ordina la rimozione dell'impianto al Gestore. In caso di inadempienza da parte del Gestore, il Comune rimuove l'impianto a spese del Gestore.

5. L'installazione di impianti la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, giusto Art. 47 Comma 2 DLgs. 259/2003.

6. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

ART. 10 IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI – ADEGUAMENTI

1 Alla luce dei criteri guida dettati nel presente regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.

2 Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3 Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su territorio comunale.

ART. 11 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 31 Marzo di ogni anno, i gestori

interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti dall'Art. 11 Comma 4 della Legge Regionale n. 12/2017;

ART. 12 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.

2. Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal

interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

4 bis. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Art. 35 Comma 4 della Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali presentati dagli operatori interessati, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga;

5. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti dall'Art. 11 Comma 4 della Legge Regionale n. 12/2017;

6. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 12 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.

confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.

3. Il Programma annuale complessivo viene reso pubblico attraverso pubblicazione all'albo e/o sul sito internet istituzionale.

Capo III - Procedure autorizzative

ART. 13 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, a seconda dei casi corredata degli elaborati di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal Dlgs 207/21, dall'Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41

2. Gli Uffici Comunali controllano la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa possono richiedere eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

3. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, Il SUAP, a seguito del ricevimento dell'istanza, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il SUAP è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.

4. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge 36/2001 e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Decorso il suddetto termine, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 259/03, il SUAP comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente, fatti salvi i casi in cui è richiesta l'adozione di provvedimenti espressi.

2. Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.

3. Il Programma annuale complessivo viene reso pubblico attraverso pubblicazione all'albo e/o sul sito internet istituzionale.

Capo III - Procedure autorizzative

ART. 13 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, a seconda dei casi corredata degli elaborati di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal Dlgs 207/21, dall'Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41 e dal DLgs n. 48/2024 del 24/03/2024.

2. Gli Uffici Comunali controllano la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa possono richiedere eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

3. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, Il SUAP, a seguito del ricevimento dell'istanza, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il SUAP è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.

4. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge 36/2001 e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Decorso il suddetto termine, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 259/03, il SUAP comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente, fatti salvi i casi in cui è richiesta l'adozione di provvedimenti espressi.

5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, sono sottoposte a parere da parte di ARPAM, secondo la normativa vigente.

ART. 14 - PROGETTAZIONE

1. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

- a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale;
- b) Qualora non in contrasto con il criterio di minimizzazione, utilizzare di preferenza elementi esistenti;
- c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
- f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, *shelter* di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di mitigazione visiva;
- h) adottare opportune mascherazioni e integrazioni architettoniche

2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori; gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, sono sottoposte a parere da parte di ARPAM, secondo la normativa vigente.

ART. 14 --PROGETTAZIONE

1. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

- a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale;
- b) Qualora non in contrasto con il criterio di minimizzazione, utilizzare di preferenza elementi esistenti;
- c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
- f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, *shelter* di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di mitigazione visiva;
- h) adottare opportune mascherazioni e integrazioni architettoniche.

2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori; gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

**ART. 15 - CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E COLLAUDO**

1. Il gestore è tenuto a presentare, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. Il gestore comunica l'attivazione dell'impianto ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12/17, allegando certificato di conformità al progetto, a firma di tecnico abilitato.

Capo IV - Risanamento ambientale

ART. 16 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

***Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed
informazione pubblica***

ART. 17 – REGISTRO

1. L'ufficio Ambiente cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.
3. Per ogni impianto esistente viene mantenuto un fascicolo con i documenti che ne descrivono caratteristiche e localizzazione cartografica e che raccoglierà tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

**ART. 15 – CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E COLLAUDO**

1. Il gestore è tenuto a presentare, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. Il gestore comunica l'attivazione dell'impianto ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12/17, allegando certificato di conformità al progetto, a firma di tecnico abilitato.

Capo IV - Risanamento ambientale

ART. 16 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori previsti dalla normativa vigente **o dei limiti assentibili previsti**, il Gestore **interessato** deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

***Capo V - Catasto, monitoraggio, controllo ed
informazione pubblica***

ART. 17 –REGISTRO

1. L'ufficio Ambiente cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.
3. Per ogni impianto esistente viene mantenuto un fascicolo con i documenti che ne descrivono caratteristiche e localizzazione cartografica e che raccoglierà tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi, sia ai modelli previsionali che ai controlli effettuati.

ART. 18 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli ai sensi dell'Art. 5 della Legge Regionale n. 12/17. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale può attivare le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure di cui al comma 2 saranno pubblicati su sito comunale.
4. Accertato, tramite le misure di cui al comma 2, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A.M. verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

ART. 19 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dai Ministeri competenti ai sensi dell'Art. 10 della Legge Quadro 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore cercando, se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI - Disposizioni e sanzioni

ART. 20 - DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto all'Art. 18 della Legge Regionale n. 12/2017.

ART. 18 CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli ai sensi dell'Art. 5 della Legge Regionale n. 12/17. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale può attivare le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua.
3. I dati delle misure di cui al comma 2 saranno pubblicati su sito comunale.
4. Accertato, tramite le misure di cui al comma 2, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A.M. verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

ART. 19 - INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dai Ministeri competenti ai sensi dell'Art. 10 della Legge Quadro 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune può anche farsi promotore cercando, se opportuno, le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI - Disposizioni e sanzioni

ART. 20- DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto all'Art. 18 della Legge Regionale n. 12/2017.

Capo VII - Esclusioni

ART. 21 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti da radioamatore e altri impianti da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII - Norme Transitorie

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.

Capo VII - Esclusioni

ART.-21 - ESCLUSIONI

- 1 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
- 2 Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti da radioamatore e altri impianti da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII - Norme Transitorie

ART. 22 ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.